



Corso Statuto 24 - 12084 Mondovì (CN) - Tel. 0174/47744 - Fax 0174/46780
Codice fiscale: 84004270041 E-mail: info@geometrimondovi.it

Prot n. 202/2016

Mondovì, lì 10/10/2016

Spett.li

Colleghi del **Collegio Geometri**

e **Geometri Laureati di Mondovì (CN)**

OGGETTO: SANZIONI RELATIVE AI FABBRICATI MAI DICHIARATI E FABBRICATI RURALI PER MANCATO O RITARDATO ACCATASTAMENTO E POSSIBILITA' DI ADERIRE ALL'ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Con la presente, la Commissione Catasto e Topografia del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Mondovì, preso atto di alcune richieste di chiarimenti in relazione alla **Nota della Direzione Regionale dell'A.d.E. Prot. 34995/2016 del 27/05/2016 "Accertamento dei -fabbricati mai dichiarati- con rendita presunta ai sensi articolo 19 comma 10 del D.L. 78/2010, mancato o ritardato accatastamento, verifica delle posizioni sanzionatorie"**, a seguito di informazioni pervenute dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio di Cuneo

RICORDA AGLI ISCRITTI:

A. Ravvedimento operoso e ritardato accatastamento

- A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 all'Art. 13 del D.L. 472/1997 il termine per **aderire all'istituto del ravvedimento operoso in caso di accatastamenti presentati in ritardo è stato ampliato**; pertanto, vista la citata nota Dir. Reg. A.d.E. Prot. 34995/2016, si consiglia vivamente di verificare tutti i Docfa relativi ai "mai dichiarati" presentati oltre i termini e valutare se procedere al ravvedimento

operoso qualora non fosse stato effettuato all'epoca di presentazione;

- L'adesione al nuovo ravvedimento operoso si attua mediante accesso diretto agli sportelli dell'Agenzia con la copia della ricevuta di presentazione del Docfa e, possibilmente, del documento stesso, e comporta il pagamento di € 172,00 a U.I.U. più interessi;
- Si ricorda che l'Agenzia sta inviando in questi giorni le sanzioni per i ritardati accatastamenti e che il ravvedimento operoso è possibile solo PRIMA della notifica della sanzione;
- Gli atti di contestazione che sta emettendo l'Agenzia prevedono una sanzione calcolata con il cosiddetto "cumulo giuridico", anziché il precedente "cumulo materiale"; il cumulo giuridico comporta l'applicazione di una sanzione pari a quella stabilita per la violazione più grave commessa aumentata da un quarto al doppio. Pertanto si consiglia di operare le dovute valutazioni e *accertare previamente l'entità dei due diversi importi risultanti dall'adesione al ravvedimento operoso o dalla contestazione da parte dell'Ufficio*;

B. Omesso accatastamento

- Si segnala inoltre la presenza, ancora oggi, negli elenchi dei "mai dichiarati" di molti fabbricati non regolarizzati: nella perdurante inerzia degli intestatari, l'Agenzia sta iniziando a notificare la sanzione per l'omesso accatastamento (che andava effettuato entro il termine di 120gg dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune). In tal caso è comunque necessario procedere all'accatastamento dei fabbricati oltre che provvedere al pagamento della sanzione notificata, salvo eventuali richieste di riesame sempre consentite.

Nel procedere alla regolarizzazione il Tecnico indicherà nel "quadro D" del Docfa gli estremi dell'atto di contestazione notificato: tale accatastamento eviterà l'attività in surroga da parte dell'Agenzia (con ulteriori addebiti agli intestatari dei beni), mentre l'indicazione della sanzione pagata nel "quadro D" agevolerà i controlli interni nell'ipotesi che il Docfa venga segnalato dal sistema informatico come "da sanzionare";

C. Fabbricati rurali

- Si ricorda, infine, che anche per le particelle ancora censite con la qualità F.R. e per tutte le particelle codificate con qualità 278-279-281-284-287-288 occorre procedere con tempestività alla presentazione di accatastamento (con ravvedimento operoso) al fine di

evitare le sanzioni che sono in corso di applicazione. L'Agenzia svolgerà entro il 30/11/2017 l'attività di controllo sui fabbricati che sono ancora "accolonnati" al C.T con le suddette qualità; nell'eventualità riscontrasse l'obbligo di "passaggio" al C.F. emetterà a carico dei possessori la sanzione per omesso censimento e concederà il termine di giorni 90 per regolarizzare la posizione (pratiche PREGEO e DOCFA). In caso di inadempimento l'Agenzia procederà al censimento con oneri a carico dei possessori inadempienti.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Geom. Mauro Conti



Geom. CONTI Mauro

Responsabile Commissione Catasto e Topografia
Collegio Geometri e Geometri Laureati di Mondovì

